



Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 23.03.2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Affidamento di servizi in economia ex artt. 125, comma 11, seconda parte, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 334, comma 2, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio Speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la

Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il Decreto del Sindaco dell'Aquila n. 156 del 29.12.2015 con il quale è stato prorogato il contratto dell'Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 - Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 67 ter del D.L. 83/2012, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici Speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, prevedendo, in particolare, che gli Uffici curino, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;

Vista l'Intesa 7 agosto 2012 sopra richiamata, la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 ter del D.L. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio Speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto l'art. 67 *quater* del D.L. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, *"indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila"*, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013, nonché il decreto attuativo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione di L'Aquila 21 gennaio 2013 n. 1;

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2013, che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 67 *quater* del D.L. 83/2012, ha disciplinato la procedura per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Considerato quanto esplicitato nella relazione "Programma attività 2015", approvata con Determinazione n. 84 del 24.03.2015, contenente la fissazione degli obiettivi – con analisi dei relativi costi – che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila si propone di raggiungere nel corso del 2015 in termini di conclusione delle istruttorie;

Considerato che tale Programma evidenzia che per il corretto raggiungimento degli obiettivi è necessario il ricorso a collaborazioni esterne da parte di esperti di alto profilo

secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione della città di L’Aquila, adottato ai sensi dell’articolo 2 dell’Intesa del 7 agosto 2012, e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Considerato che nella citata relazione si evidenziano altresì le criticità dell’Ufficio Speciale e le emergenze in atto;

Considerato che l’Ufficio Speciale per la ricostruzione della città di L’Aquila, per la complessità delle funzioni esercitate, ha l’oggettiva esigenza di perfezionare:

- l’espletamento dell’attività istituzionale di raccordo con gli Enti Governativi, gli Enti Locali, con gli Uffici Amministrativi, governativi e non governativi, coinvolti nell’attività di ricostruzione;

- il coordinamento istituzionale ed amministrativo con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

- lo studio e la predisposizione di modifiche legislative e normative per migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa;

- lo studio e il perfezionamento formale di protocolli di coordinamento con la Magistratura della Corte dei Conti, con la Magistratura Ordinaria e Amministrativa e le Forze di Polizia, per garantire la legittimità dell’azione amministrativa, dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi;

- lo studio e il perfezionamento formale di un protocollo operativo con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in funzione della legittimità amministrativa ed erariale dei finanziamenti delle opere e dei relativi contratti d’appalto attuativi;

- la valutazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di competenza, in funzione della legittimità amministrativa, erariale e contabile, dell’economicità, imparzialità, trasparenza, con la predisposizione degli opportuni correttivi, nel rispetto dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerata l’assenza di professionalità interne all’Ufficio Speciale in grado di svolgere i servizi *de quibus*;

Ritenuto di acquisire, in economia, l’espletamento dei servizi in oggetto con un affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 11, seconda parte, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio speciale per la città di L’Aquila, adottato ai sensi dell’articolo 2 dell’Intesa del 7 ottobre 2012;

Visto l’art. 125, comma 11, seconda parte, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede: “*Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*”;

Visto l’articolo 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell’11 giugno 2013, secondo il quale “*per le acquisizioni di forniture e servizi in economia di importo inferiore al limite di euro 40.000,00, per le quali non si ricorre al MEPA, si procede di norma, mediante affidamento diretto previa*

informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità del prezzo secondo modalità comunque documentabili;

Considerato che il suddetto Regolamento degli acquisti in economia individua alla lettera i) dell'Allegato, tra i settori merceologici riguardanti i beni e i servizi acquisibili in economia, tra gli altri i *“servizi legali e notarili”*;

Ritenuto che la presente determinazione è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e contabile, dell'AVCP, ora ANAC, e della dottrina, formatosi espressamente sull'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di affidamento diretto di servizi sotto la soglia di euro quarantamila, secondo cui:

- *“L'art. 125 c. 11, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), prevede espressamente che per i servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro (oggi 40.000 euro, in seguito alla novella introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del d.l. 13 maggio 2011, n. 70) e fino alle soglie di cui al c. 9, l'affidamento mediante ottimo fiduciario avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, aggiungendo altresì che, nell'ipotesi di importo inferiore a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”* (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5808; Cons. Stato Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4810; Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2011, n. 5454; Cons. Stato, Sez. V, n. 8006 del 10 novembre 2010; Cons. Stato, Sez. V, 16 novembre 2005, n. 6392; Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; C. Conti Campania, Sez. contr., Delibera, 8 luglio 2015, n. 187; C. Conti, Lombardia, Sez. contr., Delibera, 23 aprile 2013, n. 165; TAR Lazio, Sez. III, 3 luglio 2009, n. 6443; TAR Lazio, Sez. III quater, 30 gennaio 2012, n. 989; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 1656; TAR Marche, Ancona, Sez. I, 10 gennaio 2013, n. 26; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 12 marzo 2007, n. 1781; TAR Marche, Ancona, Sez. I, 10 gennaio 2013, n. 26; Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, Delibera 6 ottobre 2011, n. 86; Id., delibera 6 gennaio 2013, n. 3; id., Delibera 13 marzo 2013, n. AG28/12; Parere sulla Normativa, 25 febbraio 2008 - rif. AG25-08; Deliberazione n. 22 del 09/02/2011 - rif. Rif. Ob. VILA.003-10; Deliberazione n. 30 del 9 marzo 2011 – rif. VISF/GE/10/56022);

- AVCP, Parere 16 novembre 2011, n. 22, avente ad oggetto: *“Modifiche introdotte dall'art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (così come convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106), in riferimento all'effettiva elevazione della soglia, di cui all'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, da ventimila euro a quarantamila euro, anche per i servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 252 del d.P.R. 207/2010”*, secondo cui: “

- *“In altri termini, pur non essendo stato effettuato un sufficiente coordinamento tra normativa vigente e precedente testo, il legislatore sembra intenzionato, con le modifiche introdotte all'art. 267, comma 10, ad assoggettare - tramite un rinvio più ampio rispetto alla versione precedente dello stesso articolo – l'intero ambito dei servizi di cui all'art. 252 (Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria) alla disciplina prevista dall'art. 125 comma 11”*;

- AVCP, Parere di Precontenzioso n. 106 del 15 novembre 2007 - rif. PREC491/07 D.Lgs. 163/06, Articoli 125, 91 - Codici 125.1, 91.1.1, secondo cui:

- “Per l’affidamento di incarichi di progettazione di valore inferiore a 20.000 € le Stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, previa espressa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia”.
- *in dottrina: conforme per la legittimità dei servizi in economia per obiettive esigenze dell’Amministrazione: L. Carbone; R. Vicario, Principio di pubblicità nell’affidamento in economia mediante ottimo fiduciario, in Giornale Dir. Amm., 2011, 12, 1335; M. Sanino, I contratti sotto soglia comunitaria, in Trattato sui contratti pubblici, a cura di Sandulli, De Nictolis e Garofoli, Milano, 2008, 2448; M. Sanino, Commento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Torino, 2006; R. De Nictolis, Il nuovo codice degli appalti pubblici, Roma, 2006; C. Giurdanella, Commento al Codice dei Contratti Pubblici: come cambiano gli appalti di lavori, di forniture e di servizi dopo il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, Napoli, 2006; A. Cianflone, G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, Milano, 2003; R. De Nictolis, I lavori in economia, in La nuova disciplina dei lavori pubblici, a cura di F. Caringella e G. De Marzo, Milano, 2003; M. Zoppolato, Trattativa privata, in Legge quadro sui lavori pubblici, a cura di D. Tassan Mazzocco, Milano, 2003; M.A. Sandulli, R. Garofoli, Il nuovo diritto degli appalti pubblici, Milano, 2005; R. Villata, L’appalto di opere pubbliche, Padova, 2004; M. Mazzone, C. Loria, Manuale di diritto dei lavori pubblici, Roma, 2004; R. De Nictolis, C. Volpe, Le procedure aperte, ristrette e negoziate, in Trattato sui contratti pubblici, a cura di Sandulli, De Nictolis e Garofoli, Milano, 2008, 1786; A. Cancrini, Brevi note in tema di trattativa privata, in Riv. amm., 1985; S. Baccarini, G. Chinè, R. Proietti, Codice dell’appalto pubblico, Milano, 2011; F. Triolo, Precisazioni del Consiglio di Stato in tema di proroga espressa dei contratti di appalto, in Contratti, 2014; V. Carbone, Tramonto della scelta dell’appaltatore senza gara: ma il contratto resiste?, in Corriere Giur., 2013; G. Ferrari, L. Tarantino, Procedura negoziata senza bando, in Urbanistica e appalti, 2013; G. Ferrari; L. Tarantino, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in Urbanistica e appalti, 2012; G. Ferrari, L. Tarantino, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in Urbanistica e appalti, 2012; G. Guzzo, Appalti pubblici, Milano, 2010, 282; L. Carbone, R. Vicario, Requisito dell’urgenza nelle procedure negoziate ex art. 57 del codice dei contratti, in Giornale dir. amm., 2011; I. Filippetti, L’affidamento diretto dell’appalto e l’unicità del fornitore, in Urbanistica e appalti, 2010; I. Franco, Manuale del nuovo diritto amministrativo, Padova, 2012; M. Greco, A. Massari, Le fasi delle procedure di affidamento nel nuovo codice dei contratti pubblici, su www.Appalti&Contratti.it, 2006).*

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di un servizio in economia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 11, seconda parte, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il *curriculum* professionale del Prof. Pasquale Landi, nato a Catania il 19 febbraio 1956, con Studio in Roma, via Santa Caterina da Siena, n. 46, LNDPQL56B19C351H, che esterna un’eccezionale, unica e specifica professionalità, quale Professore di diritto amministrativo della Università LUMSA della Santa Sede, ex Magistrato Ordinario ed ex Consigliere di Stato di nomina concorsuale, Avvocato e Notaio, con esperienze di amministrazione attiva, quale ex Capo del Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di responsabile di Uffici di Gabinetto di Ministri con e senza portafoglio;

Visto l'articolo 327 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici in base al quale *“gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice”*;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione, acquisirà il codice identificativo gara (CIG) che comunicherà al professionista individuato ai fini dei prescritti adempimenti;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione;

Tenuto conto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica previste dalla Delibera CIPE 113 del 23 dicembre 2015;

Per quanto esposto in premessa ed in ottemperanza alle motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento al Prof. Pasquale Landi, nato a Catania il 19 febbraio 1956, con Studio in Roma, via Santa Caterina da Siena, n. 46, LNDPQL56B19C351H, nell'interesse dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione di L'Aquila, dei servizi aventi ad oggetto:
 - l'espletamento dell'attività istituzionale di raccordo con gli Enti Governativi, gli Enti Locali, con gli Uffici Amministrativi, governativi e non governativi, coinvolti nell'attività di ricostruzione;
 - il coordinamento istituzionale ed amministrativo con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;
 - lo studio e la predisposizione di atti per le modifiche legislative e normative per migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa;
 - lo studio e il perfezionamento formale di atti e protocolli di coordinamento con la Magistratura della Corte dei Conti, con la Magistratura Ordinaria e Amministrativa e le Forze di Polizia, per garantire la legittimità dell'azione amministrativa, dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi;
 - lo studio e il perfezionamento formale di un protocollo operativo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in funzione della legittimità amministrativa ed erariale dei finanziamenti delle opere e dei relativi contratti d'appalto attuativi;
 - la valutazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di competenza, in funzione della legittimità amministrativa, erariale e contabile,

dell'economicità, imparzialità, trasparenza, con la predisposizione degli opportuni correttivi, nel rispetto dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Di stabilire che si procederà alla stipula del contratto previsto dall'art. 334, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
3. Di stabilire che l'incarico avrà durata annuale;
4. Di stabilire che il compenso annuale omnicomprensivo è pari ad euro 15.000,00, oltre IVA se dovuta, corrisposto in rate bimestrali posticipate, su cui verranno operate le ritenute previdenziali di legge nonché quelle fiscali nella misura comunicata all'Ufficio speciale anche in base alle eventuali detrazioni spettanti;
5. Di stabilire un rimborso delle spese documentate, limitatamente alle trasferte da Roma a L'Aquila;
6. Di allegare alla presente determinazione il *curriculum* professionale del Prof. Pasquale Landi quale motivazione amministrativa *per relationem*, ex art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
7. Di stabilire che l'Amministrazione acquisirà il codice identificativo gara (CIG) che comunicherà al professionista individuato;
8. Di impegnare la somma di € 15.000,00, oltre Cassa (4%) pari ad € 600,00, IVA (22%) pari ad € 3.432,00 per un totale complessivo di € 19.032,00;
9. Di rinviare a successivo atto l'esatta quantificazione nonché l'assunzione dell'impegno di spesa degli eventuali rimborsi spese;
10. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica previste dalla Delibera CIPE 113 del 23 dicembre 2015;
11. Di ordinare la pubblicazione della presente determinazione.

L'Aquila, 23.03.2016



Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Babuza